



Prot. n.

Città di Canosa di Puglia
Provincia Barletta – Andria - Trani
Settore Urbanistica-Edilizia ed Attività Produttive

Ordinanza n. _____ del _____

**DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
PER L'USO DI AUTOTRAZIONE - ANNO 2013**

IL SINDACO

- Vista la L. R. n. 23 del 13/12/2004, modificata dalla L. R. n. 35 del 4/12/2012;
- Visti gli artt. 23 e 24 del Regolamento Regionale (R.R.) n. 2/06;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, T.U.E.L.;
- Visto l'art. 83 bis della L. n. 133 del 6/8/2008, riguardante disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti;
- Vista la circolare della Regione Puglia n. 38/6/341/c, relativa all'adeguamento delle nuove disposizioni in materia di liberalizzazione;
- Visto il Regolamento Comunale per gli Impianti di Distribuzione dei Carburanti, approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 28/7/2011;
- Vista la nota sottoscritta dai gestori di distributori di carburanti del 2/2/2012 prot. n. 3241, con la quale chiedono di determinare n. 4 gruppi di turnazioni per le motivazioni ivi indicate;
- Visto il verbale del 10/1/2013 dal quale risultano le richieste motivate di alcuni gestori in ordine alle aperture e chiusure dei festivi;

D E T E R M I N A

di raggruppare i distributori di carburanti tenuti alla turnazione come di seguito specificato:

GRUPPO "A"	GRUPPO "B"	GRUPPO "C"	GRUPPO "D"
Q8 Via Corsica n. 38	TOTALERG Largo Costantinopoli	IP Via Cerignola	IP Via Barletta
ENI S.S. 231 Km 10,500	Q8 S.S. 93 Km 26,948	ESSO S.P. 231 Km 16,466	TOTALERG S.P. 231
ENERGIA PUGLIESE SRL S.S. 93 K m 36,402	ENERGIA PUGLIESE SRL S.S. 93 K m 36,402	ENERGIA PUGLIESE SRL S.S. 93 K m 36,402	ENERGIA PUGLIESE SRL S.S. 93 K m 36,402

ORDINA

AI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CARBURANTI

operanti nel territorio comunale di osservare, per l'anno 2013, gli orari di apertura e chiusura secondo le modalità di cui all'art. 24 - comma 3 - del Regolamento Regionale n. 2/2006, con facoltà di scelta di una delle seguenti opzioni previste:

- a) Dalle ore 5,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- b) Dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
- c) Dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
- d) Dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
- e) Dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- f) Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
- g) Dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- h) Dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

SI RAMMENTA che, ai sensi dell'art. 24 del R. R. n. 2/2006 – commi 1 e 2 - l'orario **minimo settimanale è di 52 ore**. L'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento (26 ore) dell'orario minimo stabilito (art. 7 del D.Lgs. n. 32/98, così come modificato dalla L. n. 133/08).

Tutti gli impianti devono comunque rimanere **aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16,00 alle ore 19,00**.

Ai sensi dell'art. 26, c. 2 del R. R. n. 2/2006, i gestori devono rispettare e scegliere la turnazione del riposo infrasettimanale che deve avvenire nelle ore pomeridiane, assicurando l'apertura almeno del 50% degli impianti.

La scelta dell'orario e del riposo infrasettimanale dovrà essere comunicata dal gestore all'Amministrazione comunale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.

D I S P O N E

- che i gestori degli impianti devono osservare le sottoelencate **TURNAZIONI FESTIVE**, in modo da assicurare l'apertura di almeno il **20%** degli impianti di distributori di carburanti anche nei giorni festivi:

GRUPPO "A"	GRUPPO "B"	GRUPPO "C"	GRUPPO "D"
1 gennaio	6 gennaio	13 gennaio	20 gennaio
27 gennaio	3 febbraio	10 febbraio	17 febbraio
24 febbraio	3 marzo	10 marzo	17 marzo
24 marzo	31 marzo	1 aprile	7 aprile
14 aprile	21 aprile	25 aprile	28 aprile
1 maggio	5 maggio	12 maggio	19 maggio
26 maggio	2 giugno	9 giugno	16 giugno
23 giugno	30 giugno	7 luglio	14 luglio
21 luglio	28 luglio	4 agosto	11 agosto
15 agosto	18 agosto	25 agosto	1 settembre
8 settembre	15 settembre	22 settembre	29 settembre
6 ottobre	13 ottobre	20 ottobre	27 ottobre
1 novembre	3 novembre	10 novembre	17 novembre
24 novembre	1 dicembre	8 dicembre	15 dicembre
22 dicembre	25 dicembre	26 dicembre	29 dicembre
1 gennaio 2014	5 gennaio 2014	6 gennaio 2014	12 gennaio 2014



Città di Canosa di Puglia

Provincia Barletta – Andria - Trani

Settore Urbanistica-Edilizia ed Attività Produttive

- ai sensi dell'art. 26, c. 4 del R. R. n. 2/2006, gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale sospendono la propria attività nella giornata del lunedì o, se questa è festiva, nel primo giorno feriale successivo;
- ai sensi dell'art 25 del R. R. n. 2/2006, i **distributori di GAS METANO e G.P.L.** sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e degli orari di apertura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purchè vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare le attività di erogazione dei diversi prodotti;
- ai sensi sempre dell'art. 25 del R. R. n. 2/2006, **gli impianti muniti di colonnina SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO** svolgeranno servizio continuato ed ininterrotto, significando che, nelle ore in cui è obbligatoria la chiusura dell'impianto e nei giorni in cui l'impianto dovrà restare chiuso per riposo festivo o infrasettimanale, funzionano senza alcuna forma di assistenza da parte del personale addetto;
- ai sensi dell'art. 24 del R. R. n. 2/2006, **i gestori degli impianti presenti sulle strade classificate di tipo B** (con spartitraffico) di cui all'art. 2, c. 2 del D.Lgs. n. 285/92 (codice della strada) possono scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura infrasettimanale;
- ai sensi dell'art 25 del R. R. n. 2/2006, le attività integrative di cui all'art. 4, c. 2 della L. R. n. 23/04 (attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali, ecc.), non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.
- le domande di **sospensione del servizio per ferie** dovranno pervenire entro il 31 marzo dell'anno di riferimento al Comune - Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale autorizzerà le ferie assicurando l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti.

Ai sensi dell'art. 23 – c. 3 - del R. R. n. 2/2006, i titolari degli impianti hanno l'obbligo di esporre, in modo ben visibile e leggibile, un cartello a stampa con l'indicazione dell'orario di apertura e chiusura giornaliera e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali.

I titolari degli impianti chiusi per turno festivo hanno l'obbligo, altresì, di esporre in modo ben visibile e leggibile un cartello indicante gli impianti che effettuano l'apertura festiva.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 23/2004, c. 3 lett. a) e c), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2 mila 500 colui che omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburante o omette l'esposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza e non previste dalle leggi dello Stato e della Regione, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00, secondo le procedure della Legge 689/81.

La presente ordinanza è affissa all'Albo pretorio on line per 30 giorni e potrà essere visionabile sul sito del Comune di Canosa – portale SUAP (<http://suap.comune.canosa.bt.it>).

Avverso il presente atto, ai sensi della normativa vigente, quanti hanno interesse potranno inoltrare ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notificazione, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna ed è valida fino a nuove disposizioni.

Dalla sede Municipale,

IL SINDACO
Ernesto La Salvia

La presente viene inviata a:

- | | |
|--|--------|
| • tutti i gestori degli impianti di carburanti | CANOSA |
| • Commissariato di P.S. | CANOSA |
| • Comando Stazione Carabinieri | CANOSA |
| • Comando di Polizia Municipale | SEDE |